

Il **Decreto Legislativo 11 aprile 2011** dispone che, a partire dal 24 maggio 2012, il DL debba comunicare immediatamente la messa in servizio di un apparecchio di sollevamento all'INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente. L'INAIL provvede ad assegnare un numero di matricola all'apparecchio e lo trasmette al datore di lavoro.

Prendendo come riferimento la data della messa in servizio, almeno **60 giorni** prima dello scadere del termine per l'esecuzione della Prima Verifica Periodica, stabilito dall'All. VII D. Lgs. n.81/2008 in funzione della tipologia dell'attrezzatura, il DL deve inviare richiesta di verifica all'INAIL. La verifica deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, nella quale occorre indicare il soggetto, pubblico o privato, del quale l'INAIL si potrà avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti.

Discorso analogo vale anche per le verifiche periodiche **SUCCESSIVE ALLA PRIMA**, per le quali, però, la titolarità della funzione appartiene all'ASL territorialmente competente. **Almeno 30 GIORNI PRIMA DI OGNI SCADENZA PERIODICA**, il DL deve inviare richiesta di verifica all'ASL, indicando contestualmente il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l'ASL si potrà avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti. Il termine per l'effettuazione della verifica è, in questo caso, di 30 giorni a partire dalla richiesta. La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 ed è riportata nella *Tabella 1*.

Presso l'INAIL e le ASL sono istituiti gli elenchi dei soggetti abilitati di cui sopra.

In sede di verifica il DL deve esibire la seguente documentazione:

per apparecchi di sollevamento

PRIME Verifiche Periodiche

- dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL,
- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto),
- diagramma delle portate (ove previsto), diagramma dell'area di lavoro (ove previsto),
- manuale di istruzioni per l'uso, registro di controllo.

Verifiche Periodiche SUCCESSIVE

- manuale uso;
- registro di controllo;
- dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l'attrezzatura, nonché evidenza dell'inoltro all'eventuale noleggiatore (art.72 co.2 D. Lgs n.81/2008);
- verbali di verifiche periodiche precedenti;
- libretto delle verifiche ENPI-ISPESL (in originale- copia conforme), ovvero per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità;